



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

V 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 140/A V Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"" Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1990,n.30 ""

CONSIGLIO REGIONALE  
PUGLIA  
V. B. I. V.  
3267

Bari, maggio 1993



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

PROPOSTA DI LEGGE

"" Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1990,n.30""

R E L A Z I O N E

La legge regionale n.30 dell'11.05.1990, nel disporre il divieto dell'attività edilizia in alcune specifiche aree, così come indicate all'art.1 lett. a),b),c), esentava dallo stesso (art.2 comma 2) "gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge".

La successiva l.r. n.2/92 dell'11.02.1992 ha modificato la suddetta norma, prevedendo l'esenzione del blocco dell'attività edilizia anche per gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi adottati alla suddetta data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) approvati alla stessa data.

La legislazione regionale in questione si proponeva finalità di sostanziale salvaguardia generalizzata di intere categorie di beni ambientali e paesaggistici da proteggere, nel presupposto di una sollecita entrata in vigore del PUTT, che si sarebbe fatto carico di "selezionare", fra i suddetti beni, quelli ritenuti di interesse preminente, sotto l'aspetto specifico.

Senonchè, il ritardo nei tempi di elaborazione del PUTT e la conseguente necessità metodologica di operare la tutela mediante proroghe sistematiche dei termini stabiliti dalla l.r. 30/90, hanno determinato l'effetto di inibire ogni attività sulle aree assoggettate alla tutela medesima, ivi comprese anche quelle attività di primaria importanza per la vita e lo sviluppo medesimo delle comunità interessate, che tali fossero state, appunto, qualificate dagli strumenti comunali di pianificazione e programmazione.

## II

Il che oggi impone una valutazione delle situazioni su cui ha inciso la legislazione regionale in questione.

In particolare, si sono determinati pesanti effetti negativi, fra i quali alcuni comportamenti evidenti e ingiustificate discriminazioni, relativamente all'attività comunale di esecuzione dei piani urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione (p.p.a.).

A riguardo, occorrendo consentire che si completasse l'iter di attuazione di strumenti urbanistici esecutivi nell'ambito di p.p.a. vigenti, la legge regionale n.2/92 ha esentato dal "blocco" gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi anche solo adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 30/90 ( 6 giugno 1990).

Senonchè la stessa l.r. 2/92 ha determinato una ingiustificata discriminazione tra situazioni, in punto di diritto, sostanzialmente analoghe.

Infatti, ha dato rilevanza ad un momento "interno" del procedimento di formazione dello strumento esecutivo, quale appunto l'adozione, secondo un criterio che appare "casuale" e non conforme a principi di razionalità amministrativa.

Risulta essere più logica, razionale ed al tempo stesso coerente con i principi ai quali si informa il sistema, la scelta proposta con il presente d.d.l.; essa scelta risponde all'intendimento di attribuire rilevanza, al fine dell'esenzione dal vincolo indiscriminato, da un lato al momento oggettivo, costituito dall'inclusione degli interventi in p.p.a. vigenti alla data di entrata in vigore della legge (6.06.90) (con ciò essendosi manifestato l'intento dell'ente locale di dare concreta esecuzione al piano) e dall'altro al momento soggettivo, costituito dalla presentazione dell'istanza (con il che il proprietario dimostra di voler, per la sua parte, rendersi soggetto protagonista dell'attività di attuazione della programmazione urbanistica).

Inoltre, sotto un profilo di giustizia sostanziale, la opzione operata dalla l.r. 2/92 "a posteriori", mediante l'introduzione di un criterio incidente su situazioni già in atto, ha potuto determinare discriminazioni non giustificabili.

Il reale configurarsi di situazioni di discriminazione ingiustificata è stata segnalata da alcuni comuni interessati, fra cui il Comune di Bari, che con nota n. 214/GAB93 del 27.04.1993 ha, tra l'altro, fortemente sollecitato la modifica del vigente quadro normativo regionale, nel senso indicato dalla presente proposta di legge.

Bari, 26 maggio 1993

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. De Rose". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that extends to the right.



PROPOSTA DI LEGGE

"" Modifica dell'art.2 comma 2 l.r. 11 maggio 1990,n.30""

**Articolo unico**

1. Il 2° comma dell'art.2 l.r. 11 maggio 1990,n.30, così come modificato dalla l.r. 11 febbraio 1991,n.2, viene così come di seguito sostituito:

" L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 è consentita nelle zone "A" e "B" previsti dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone "C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione (P.p.a.) approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, però, essere sottoposti a preventivo parere del C.U.R. per l'accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

Detto parere dovrà essere formulato entro 30 giorni dalla data di richiesta; trascorso tale termine detto parere si intenderà favorevolmente espresso".

*Handwritten signatures:*  
L. De Rosa, R. Bellanò, M. Delicostano, G. ...  
A. ...  
G. ...  
G. ...